

**SCHEMA  
CONTRATTO DI CONCESSIONE  
PER LA GESTIONE  
DELL'AREA SOSTA CAMPER**

## **Art. 1 - Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto la gestione della struttura di sosta al servizio del turismo locale, denominata brevemente "area sosta camper" ubicata in località Case Rossi.

L'area è soggetta alla disciplina dettata:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13;
- Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18;
- Regolamento regionale 2014 n. 20;
- Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area Sosta Camper adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2016;

In particolare, tale area è riservata esclusivamente alla sosta temporanea e al soggiorno di camper per un periodo non superiore a 72 ore.

## **Art. 2 – Descrizione dell'impianto**

L'area, di cui il Comune è proprietario, sita in Via S. Chiara Loc. Case Rossi. Lo spazio, della superficie complessiva di 3.500 mq, è dotato di illuminazione con camper service, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile e pozzetti di carico e scarico.

L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 6 (sei) Piazzole (Planimetria dell'Area - All. 5).

L'area, in conformità con le normative in materia, è stata regolarmente collaudata come da certificato di regolare esecuzione depositato presso l'ufficio tecnico comunale.

L'area è recintata ed è dotata di impianto di illuminazione pubblica. Relativamente alle forniture dei servizi, l'impianto idrico è collegato all'acquedotto comunale mentre l'impianto che alimenta le prese di corrente è collegato ad apposito punto di fornitura di energia elettrica.

Pertanto il concessionario, prima dell'inizio dell'attività, dovrà stipulare il contratto di fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle prese di corrente con oneri e spese a proprio carico.

## **Art. 3 – Requisiti soggettivi del concessionario**

I soggetti affidatari della gestione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: ditta individuale, società commerciali e cooperative, consorzi e raggruppamenti, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività in argomento o attività attinenti.

## **Art. 4 - Durata della concessione**

L'affidamento in concessione del servizio previsto dal presente Avviso avrà decorrenza dalla data di stipula della relativa convenzione per una durata di 3 anni. Potrà essere rinnovato una sola volta, a totale discrezione dell'amministrazione, per un periodo di ulteriori due anni.

## **Art. 5 – Oneri a carico del concessionario**

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

- a) la gestione della struttura, che dovrà essere svolta garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza, l'igienicità della struttura stessa e dei relativi servizi, restando, pertanto, a carico del concessionario la responsabilità dei potenziali danni recati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione della gestione, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza dell'intero complesso concesso in uso;
- b) la pulizia periodica di tutti gli spazi dell'area concessa, includendo altresì la pulizia delle griglie e canali di scolo acque, sfalcio erba, rimozione infestanti, ecc;
- c) la manutenzione ordinaria dell'area oggetto di concessione (ad esempio: riparazione elementi fissi quali fontane, griglie, accessi, sostituzione lampade, svuotamento periodico della vasca di scarico reflui, ecc.);
- d) la manutenzione del fondo dell'intera area (ad esempio: chiusura di buche con materiale idoneo, normale ricarico del fondo delle piazzole, ecc.);
- e) l'apertura e la chiusura dell'area camper secondo quanto sancito all'art. 5 del presente Avviso;
- f) il pagamento dell'utenza idrico-fognaria ed elettrica relativa all'area in concessione per l'intera durata della concessione;
- g) la corresponsione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dal regolamento in vigore nel tempo;
- h) le spese relative alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo;
- i) l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente all'utilizzazione dell'area ed alla gestione delle attività e dei servizi svolti;
- j) tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) occorrenti per lo svolgimento dell'attività;
- k) la stipulazione di una polizza assicurativa come meglio specificato al successivo art. 12.4;
  - l) le imposte, le spese relative e conseguenti al contratto di concessione in uso, nessuna esclusa od eccettuata;
- m) il servizio di ricevimento e quello di sorveglianza, garantendo altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di tutela e protezione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- n) gli adempimenti inerenti il pronto soccorso;
- o) la corresponsione del canone annuo prestabilito allo scadere di ogni anno di gestione;  
l'individuazione del Responsabile dell'area di sosta camper attrezzata, quale referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e degli organi di Protezione civile

Il concessionario, al termine di ogni anno di gestione, dovrà presentare al Comune di Greccio report contenente i dati relativi all'utilizzo (per ogni giorno dell'anno) delle piazzole.

## **Art. 6 – Personale**

Il concessionario dovrà assicurare il servizio e il funzionamento dell'area sosta camper con proprio personale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato per il funzionamento della struttura sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune

e di indennizzo.

#### **Art. 7 – Responsabilità**

Il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell'ambito della gestione del servizio.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

#### **Art. 8 – Oneri a carico del comune**

Al Comune di Greccio compete la manutenzione straordinaria della struttura consegnata al gestore.

L'esecuzione da parte dell'amministrazione comunale degli interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivata da inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte del medesimo o di terzi fornitori.

Gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario il quale potrà rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.

#### **Art. 9 – Corrispettivo**

Il corrispettivo da corrispondere al Comune, posto a base di gara, è fissato in Euro 3000,00 annuali. Su tale corrispettivo dovranno essere presentate offerte in aumento. Non sono ammesse offerte al ribasso. Al corrispettivo risultante dall'esito di gara verrà applicata l'IVA ai sensi di legge e sarà oggetto di aggiornamento ISTAT a decorrere dalla seconda annualità.

Il canone annuale offerto per il primo anno di gestione verrà decurtato dell'importo delle spese necessarie per il rilascio della concessione provinciale per il pozzo (escluso il canone annuo di utilizzo).

Il corrispettivo dovrà essere versato dal concessionario al Comune in due rate di pari importo entro le seguenti date: 30 giugno - 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 10 – Introiti**

Al concessionario spettano gli introiti derivanti dalla gestione della struttura. Le tariffe da applicare saranno individuate direttamente dal gestore trattandosi di attività commerciale.

#### **Art. 11 – Pubblicità**

Il concessionario potrà gestire ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all'interno della struttura nel rispetto della vigente normativa ed in conformità ai regolamenti comunali.

#### **Art. 12 – Cauzione**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il concessionario deve costituire, all'atto della stipula del contratto, una cauzione (fideiussione bancaria o assicurativa con istituti legalmente autorizzati) pari al 10% dell'importo contrattuale.

Tale fideiussione potrà essere estinta solo alla scadenza della convenzione e successivamente al controllo da parte del personale dell'ufficio tecnico comunale della struttura volto a verificare che la medesima si trovi in perfette condizioni.

#### **Art. 13 – Osservanza di leggi e regolamenti**

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico sanitaria, di pubblica sicurezza, e di tutela ambientale.

#### **Art. 14 – Vigilanza e controlli**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso gli uffici competenti, volti ad accertare il regolare funzionamento del servizio.

#### **Art. 15 – Divieto di sub-concessione**

E' fatto divieto al concessionario di cedere tutto o in parte la gestione dell'attività, pena la rescissione del contratto e la riparazione degli eventuali danni.

#### **Art. 16 – Esecuzione d'ufficio**

Nel caso di inadempimento del concessionario alle obbligazioni previste dalla convenzione, il concedente, dopo aver formalmente intimato al concessionario l'adempimento entro congruo termine, avrà facoltà di ordinare l'esecuzione degli interventi necessari per il regolare funzionamento del servizio rivalendosi sul concessionario per eventuali oneri finanziari sostenuti.

#### **Art. 17 – Risoluzione del contratto**

L' amministrazione comunale , in caso di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto, non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di 15 giorni, incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi della gestione, con maggiori oneri per il Comune.

Al recesso potrà pervenirsi solo dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

E' comunque causa di risoluzione del contratto:

- la dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario;
- il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto;
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità del gestore.

**Art. 18 – Spese del contratto**

Il presente contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese accessorie, se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, bolli, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico del concessionario.

**Art. 18 – Controversie e foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Rieti.

**Art. 19 - Allegati al contratto**

Si allega planimetria dell'area e regolamento per l'utilizzo dell'area.